

COMUNE di VENEZIA



**DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE**

**GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE  
PALESTRE SITE IN S MARGHERITA – CALLE RENIER N. 3656-3657-3658-3659  
COMPRESIVO DI UN SERVIZIO SPORTIVO E DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA  
PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Venezia (di seguito denominato *Comune*) intende dare in concessione il servizio di gestione delle palestre site in *S. Margherita – Calle Renier n. 3656-3657-3658-3659*, comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio integrativo per la prima infanzia, servizi così meglio precisati:

1. *Servizio di gestione impianto sportivo e di promozione attività sportive*
2. *Servizio integrativo per la prima infanzia (12 mesi-3 anni)*, da svolgersi in orario antimeridiano ai sensi:
  - a. della Legge 285/97 “*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza*”, nelle finalità dell’art. 3 e nelle forme previste all’art. 5,
  - b. della Legge Regionale 22/2002 (DGR 84/2007-Unità di offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della Regione Veneto-Allegato B) *Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia*,
  - c. dell’art. 11 del *Regolamento dei Servizi per l’infanzia del Comune di Venezia*.

**Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO**

L’impianto è costituito da tre palestre e dai relativi servizi comprensivi di uno spazio aperto di pertinenza. Il tutto meglio definito nelle planimetrie allegate.

**Art. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La concessione del servizio sportivo sarà di durata quinquennale

La concessione del servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia sarà di un anno con la medesima decorrenza del servizio sportivo, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di cinque anni e, quindi, con la medesima scadenza della concessione del servizio sportivo, alle condizioni meglio precisate agli artt. 14 e 15 del presente capitolato.

**Art. 4 - MODALITA’ DI GARA**

La concessione del servizio di gestione delle palestre site in *S Margherita – Calle Renier n. 3656-3657-3658-3659*, comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio integrativo per la prima infanzia (12 mesi- 3 anni), avverrà tramite gara informale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai contratti Pubblici e considerata la rilevanza del progetto, nonché quanto previsto dall’art. 13 del regolamento comunale per l’uso e la gestione di impianti sportivi, si intende procedere per l’individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione attraverso un bando pubblico.

**Art. 5 - OFFERTA**

L’offerta economica sarà così suddivisa:

- L’offerta del canone annuo dei locali della palestra, sia in cifre che in lettere, in aumento rispetto all’importo di base d’asta di € **22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00)**, **oneri fiscali esclusi: sono ammesse solo offerte in aumento;**
- Il prezzo annuo, sia in cifre che in lettere, richiesto per la gestione del servizio educativo alla prima infanzia (12 mesi-3 anni): importo a base d’asta € **60.000,00.=** (sessantamila/00), **oneri fiscali esclusi: sono ammesse solo offerte al ribasso.**

## **Art. 6 - AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà assegnato al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa a giudizio di una *commissione Giudicatrice*, appositamente nominata, che comparerà gli elementi qualità e prezzo attribuendo un punteggio massimo di punti 100 come meglio specificato nel *Disciplinare di gara*.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio di gestione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva, peraltro, di non pervenire ad aggiudicazione alcuna qualora nessuna delle offerte pervenute, ad insindacabile giudizio del Comune di Venezia, fosse giudicata soddisfacente.

## **Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione, anche parziale, del contratto, è vietata.

## **Art. 8 - CONSEGNA**

All'atto di consegna dell'immobile le parti contestualmente provvederanno a verificare nell'impianto, in contraddittorio, quanto segue:

- conformità dell'impianto con le planimetrie
- lo stato dell'immobile e la manutenzione
- gli infissi le attrezzature gli arredi e le pertinenze
- le certificazioni, licenze ed autorizzazioni che documentano lo stato di agibilità.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti.

Annualmente si potrà provvedere all'aggiornamento dell'inventario nella quantità, valori e stato d'uso dei beni.

## **CAPO II ONERI DEL SOGGETTO GESTORE**

### **Art. 9 – PERSONALE APPLICAZIONI CONTRATTUALI**

Il *Soggetto gestore* dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente capitolato d'oneri, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al rapporto, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

I suddetti obblighi vincolano il *Soggetto gestore* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri), sono a carico del *Soggetto gestore* per l'intero periodo della concessione.

### **Art. 10- REQUISITI DEGLI OPERATORI**

Servizio sportivo: il personale deve aver compiuto il 18° anno di età e avere idonea qualifica nell'ambito sportivo.

Servizio integrativo per la prima infanzia: personale con funzione educativa: deve essere in possesso dei titoli previsti dall'Allegato A) Delibera di giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 e successive integrazioni, e /o dei titoli previsti della Legge Regionale n. 32/90 e successive integrazioni, per la figura di educatore.

Deve essere prevista la funzione del coordinamento svolta da soggetto in possesso dei titoli definiti dalla normativa vigente per i servizi alla prima infanzia.

Il *Soggetto gestore* assieme ai propri collaboratori dovrà garantire la riservatezza, in conformità a quanto stabilito dal D. lgs. 196/2003, delle informazioni ricevute nello svolgimento dell'attività riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

Il soggetto gestore è tenuto, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione ha

trasmette al soggetto gestore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto gestore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 11- OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il *Soggetto gestore* è impegnato a proprio carico e con proprio personale, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio sia di attività sportiva che per la prima infanzia, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente capitolato, con l'organizzazione delle attività previste dal proprio progetto, assumendone tutti gli oneri e i doveri relativi a:

- realizzazione delle modifiche strutturali da apportare ai servizi igienici del servizio in modo da ottemperare ai requisiti richiesti dalla normativa per un servizio per la prima infanzia, allestendo tre tazze per bambini attenendosi agli allegati tecnici riferiti allo stato di fatto e di progetto, con onere, anche per gli adempimenti amministrativi, integralmente a carico del soggetto gestore, che rilascerà a fine lavori documentazione dei lavori eseguiti a regola d'arte;
- manutenzione ordinaria, conformemente alla definizione dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001;
- la manutenzione, attraverso ditta specializzata delle attrezzature antincendio;
- rispetto degli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Venezia;
- della rigorosa osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e in particolare di quanto disposto dal D.M. del 18 marzo 1996 (e successive integrazioni e modifiche) n. 61 con particolare riferimento agli art. 14 e 19 (predisposizione dell'apposito "piano di sicurezza);
- di dare comunicazione al Settore Politiche Sportive del nominativo del Datore di Lavoro (qualora la tipologia della gestione lo preveda) e del Responsabile della Sicurezza;
- del puntuale aggiornamento del **Registro dei Controlli Periodici** ;
- informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili ai tecnici preposti
- regolare versamento in due rate semestrali del canone annuale, come definito in sede di gara ;
- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- di adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario di Gestione risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario di gestione ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo : di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro
- spese per utenze telefoniche e per consumi energetici: il soggetto gestore deve essere titolare delle utenze e deve assicurare il trasferimento delle stesse, a scadenza del contratto, all'eventuale nuovo concessionario di gestione;
- gestione amministrativa del progetto;
- pulizia dei locali dell'impianto e degli spazi esterni costituenti pertinenze dello stesso compresi corridoi, vie d'esodo, spazi di servizio annessi interni ed esterni, aiuole e accessi alla struttura, impedendo che in detti spazi vengano lasciati materiali e mezzi che ingombrino il passaggio e ostacolano il normale uso della struttura e l'accesso di eventuali mezzi di soccorso;
- acquisto attrezzature sportive ed educative;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle varie attività;
- eventuali spese per interventi di disinfestazione e derattizzazione;

- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel *progetto di gestione del servizio sportivo* e nel *progetto psicopedagogico* del servizio educativo.

Il *Soggetto gestore* si impegna inoltre a:

- applicare agli utenti del servizio integrativo per la prima infanzia una retta non superiore alla retta massima degli utenti dei servizi integrativi comunali;
- redigere il *piano educativo annuale* che dovrà contenere, oltre all'organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale.
- stendere il piano di evacuazione e del piano di emergenza relativamente ai locali concessi dal Comune;
- puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici;
- informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili ai tecnici preposti;
- tenere in perfetta efficienza il locale pronto soccorso ove presente e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- assumersi completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati o applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento;
- assolvere tutti gli obblighi ed oneri autorizzativi di legge e regolamentari per l'avvio delle attività;
- presentare annualmente una relazione dettagliata, corredata da rendicontazione economica, sulla gestione del servizio, su modulistica predisposta dagli uffici comunali.

Il *Soggetto gestore* si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs. 81/2008 e succ. modificazioni, in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del responsabile della sicurezza;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità.

#### **Art. 12 - RESPONSABILITÀ del SOGGETTO GESTORE**

Il *Soggetto gestore* provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore da quello stabilito dal CCNL vigente di categoria. Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il *Soggetto gestore* ed i propri dipendenti.

Il *Soggetto gestore* assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

Il *Soggetto gestore* manleva e tiene indenne il Comune da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'affidatario ed i propri dipendenti.

Il *Soggetto gestore*, tenuto per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del *Soggetto gestore*.

Il *Soggetto gestore* si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

#### **Art.13 - RENDICONTO**

Per ogni anno finanziario, entro il giorno **1 luglio** di ogni anno, il *Soggetto gestore* ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Venezia una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario di Gestione;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
  - a. introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
  - b. Interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
  - c. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.

#### **Art. 14 - SERVIZI DI SUPPORTO**

Il *Soggetto gestore*, può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici e/o di un servizio bar. Se all'interno dell'impianto non sono previsti dei locali espressamente individuati allo scopo, prima di avviarne l'adeguamento dovrà acquisire il nulla osta del Settore Politiche Sportive, il preventivo parere positivo dei Servizi Tecnici Comunali ed i certificati e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Stesso iter vale per altre attività.

#### **Art. 15 - MODIFICHE E INNOVAZIONE IMPIANTI**

Il *Soggetto gestore* non potrà apportare alcuna modifica od innovazione agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amm.ne Comunale, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 11 in riferimento all'adeguamento dei servizi igienici.

#### **Art. 16 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna, tramite i propri uffici di competenza, a provvedere alla straordinaria manutenzione degli immobili e degli scoperti di pertinenza degli immobili stessi.

Il Comune si impegna inoltre ad erogare al *Soggetto gestore* una somma pari all'offerta presentata per il servizio alla prima infanzia a copertura parziale della differenza tra costo del servizio e le rette introitate dal *Soggetto gestore*. Tale importo è definito solo per la prima annualità, in conformità all'art. 3 del capitolato. L'importo infatti è finanziato attualmente solo per una annualità e sarà confermato di anno in anno solo sulla base della conferma della disponibilità della spesa, decisa in maniera discrezionale dal Comune di Venezia. In caso di conferma della disponibilità di spesa, il servizio sarà assicurato per il medesimo importo offerto nel primo anno e con le medesime modalità proposte in sede di offerta tecnica.

Sarà inoltre attivato da parte del Comune un sistema di monitoraggio dei servizi erogati al fine di verificarne gli standard qualitativi ed educativi in conformità agli obiettivi previsti nel progetto presentati in sede di gara.

Qualora il Comune riscontrasse o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS o dell'INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino alla eventuale regolarizzazione.

Competono al Comune di Venezia:

- la consegna di tutta la documentazione autorizzativa e di agibilità degli impianti medesimi in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- le manutenzioni straordinarie a cui provvederà direttamente tramite i propri uffici tecnici.

#### **Art. 17 – CONTROPRESTAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI**

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il concessionario però dovrà applicare le tariffe stabilite per l'utenza dal Comune di Venezia per i propri servizi analoghi che attualmente sono per il servizio integrativo per l'infanzia euro 185,00 mensili, mentre per l'utilizzo delle palestre la tariffazione è libera ma da comunicare al competente Settore politiche sportive del Comune di Venezia. Tutte le tariffe, sia per le attività ordinarie

che per le attività integrative, sono incamerate dall'aggiudicatario e costituiscono remunerazione del servizio ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 163/2006.

Il valore economico dell'intervento complessivo dell'intero periodo di durata dell'incarico tiene conto delle entrate sopra descritte e delle spese di funzionamento e gestione ritenute necessarie, limitatamente al primo anno per il servizio integrativo per l'infanzia.

Poichè il concessionario è tenuto a praticare nei confronti degli utenti del servizio per l'infanzia tariffe inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare è stabilito il prezzo annuo per il servizio di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Il prezzo per il servizio integrativo per la prima infanzia, così come risultante dall'offerta, sarà oggetto di conferma ogni anno, su richiesta del Soggetto gestore, per un massimo di ulteriori quattro anni fino al raggiungimento complessivo massimo di cinque anni. Tale importo è definito solo per la prima annualità, in conformità all'art. 3 del capitolato. L'importo infatti è finanziato attualmente solo per una annualità e sarà confermato di anno in anno solo sulla base della conferma della disponibilità della spesa, decisa in maniera discrezionale dal Comune di Venezia.

#### **Art. 18 - PAGAMENTO CANONE**

Il gestore dovrà versare all'Amministrazione Comunale il canone annuale definito in sede di gara, in due rate semestrali.

#### **Art. 19 - PREZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E SPERIMENTALE PER LA PRIMA INFANZIA**

Il prezzo per la gestione del servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia verrà erogato in due rate, di cui la prima entro il I semestre del 2014 e la seconda entro il secondo semestre del 2014. Le medesime scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre saranno applicate in caso di conferma del servizio nelle annualità successive.

### **CAPO V VARIE**

#### **Art. 20 - ISPEZIONI**

Il *Soggetto gestore* dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso all'impianto al personale delegato dall'Amministrazione Comunale e alle ditte specializzate per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni all'accertamento dello stato dell'impianto, alle condizioni di manutenzione dello stesso, alla conformità dell'uso della struttura al programma di gestione approvato, all'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, al rispetto delle norme igienico sanitarie e della sicurezza.

#### **Art. 21 - DATI STATISTICI**

Il *Soggetto gestore* dovrà fornire mensilmente (ai fini tecnico-statistici e di verifica) i dati relativi all'utenza con le modalità indicate dai competenti uffici del Comune.

#### **Art. 22 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

Il *Soggetto gestore* è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R. di ogni variazione intervenuta nella denominazione e nella ragione sociale entro 15 gg. dalla stessa, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare tale variazione e valutare se questa possa essere causa di recesso dall'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 21 - SANZIONI**

Il *Soggetto gestore*, nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il *Soggetto gestore* avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul contributo da erogare nel semestre in cui è avvenuto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate al *Soggetto gestore* in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta qui di seguito una casistica esemplificativa di inadempienze che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- ✓ modifiche o innovazioni ai locali dati in concessione senza il nulla osta da parte del Comune € 1.000,00;
- ✓ mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie € 200,00;
- ✓ pulizia dei locali di competenza del *Soggetto gestore* non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente € 300,00;
- ✓ utilizzo dei locali dati in concessione, per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune € 1.000,00.

Le inadempienze sopradescritte non impediscono comunque al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi in quelli sopra indicati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata al *Soggetto Gestore* per la medesima inadempienza commessa, sarà di importo doppio al dovuto, la terza al triplo e così via.

Dopo la comminazione di n. 5 sanzioni pecuniarie relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

### **Art 23 REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- c) le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.

### **TITOLO III**

#### **Art. 24 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI**

Il *Soggetto gestore* è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi dall'erogazione dei servizi affidati.

L'accertamento danni al Comune sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile identificato dal *Soggetto gestore*, previamente avvertito in modo tale da consentire al *Soggetto gestore* stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora il *Soggetto gestore* non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora il *Soggetto gestore* non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo, il *Soggetto gestore* deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa RC in favore dei partecipanti alle attività, siano essi

utenti od operatori, prevedendo un massimale di almeno €. 5.165.000,00.= per sinistro con il limite di € 2.583.00,00= per danni a cose animali e persone, precisando nella polizza che gli utenti sono terzi tra di loro.

#### **Art. 25 – CAUZIONE**

A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, il *Soggetto gestore* dovrà prestare una cauzione definitiva (in forma di polizza fidejussoria) di importo pari al 10% (dieci per cento) del contributo contrattuale del servizio alla prima infanzia in favore della Comune di Venezia.

La cauzione verrà svincolata alla scadenza contrattuale con atto dispositivo del dirigente, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali

#### **Art. 26 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE**

Qualora il *Soggetto gestore* dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi, a titolo di penalità, su tutto il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 23 del presente Capitolato.

#### **Art.27 – SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese di copia, bollo, registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del *Soggetto gestore*.

#### **ART.28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del *Codice in Materia di Protezione dei dati personali* (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), i dati forniti dal *Soggetto gestore* saranno raccolti presso gli uffici competenti del Comune per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata e non, anche successivamente all'eventuale affidamento per le finalità del rapporto medesimo.

#### **ART. 29 – RISERVATEZZA**

Il *Soggetto gestore* è tenuto all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 in particolare alla riservatezza delle informazioni ricevute nello svolgimento dell'attività.

#### **ART.30 – CONTROVERSIE**

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.

#### **Art.31 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal Codice Civile, dalle norme di appalti degli Enti Pubblici, dai Regolamenti Comunali, compreso quella per la gestione ed uso degli impianti sportivi e quant'altro a norma di legge applicabile.

#### **Allegati:**

Planimetrie;

Progetto di ristrutturazione servizi igienici del servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia composto da stato di fatto e progetto;

Scheda tecnica del servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia.

## **SCHEDA TECNICA**

### **SERVIZIO INTEGRATIVO E SPERIMENTALE PER LA PRIMA INFANZIA**

I servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia denominati "Spazio Cuccioli" sono definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato B ad oggetto "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali", oltre che dall' art.11 del Regolamento dei Servizi per l'infanzia del Comune di Venezia.

Gli "Spazio Cuccioli Sono servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate.

Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini.

**Durata così come definita nel Capitolato speciale**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

##### **1) UTENTI E CAPACITA' RICETTIVA**

**Utenti:** bambini di età superiore ai 12 mesi fino a 3 anni d'età.

**Capacità ricettiva:** n.16 bambini

##### **2) ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO**

**a) Apertura del servizio:** indicativamente dalle ore 7.30- 8.00 alle ore 12.30-13.00 dal lunedì al venerdì.

**b) Periodo di attività:**

il servizio è aperto all'utenza dal 1 settembre al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua.

Nei mesi di luglio ed agosto possono essere attivate iniziative ludiche rivolte ai bambini nella fascia d'età 0-3 anni.

##### **3) REQUISITI DEL PERSONALE**

Il personale impiegato dall'impresa dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere i seguenti requisiti:

**a) personale per il coordinamento pedagogico:**

deve essere in possesso del titolo di laurea in pedagogia o psicologia o scienze dell'educazione;

**b) personale con funzione educativa:**

deve essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dall'art. 15 della L.R. 23/04/1990, n. 32 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 18/11/2005, n. 14, o di almeno uno dei titoli di studio previsti dall'Allegato A) Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 così come integrato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2179 del 13.12.2011;

**c) personale con funzioni amministrative:**

dovrà essere nominata una persona con compiti amministrativi, referente dell'Impresa/Cooperativa/Associazione appaltatrice che avrà il compito di tenere il collegamento con il Comune per tutte le comunicazioni necessarie e di rito.

**4) RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI**

Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini.

**6) PROGETTO PSICOPEDAGOGICO**

Ai fini della valutazione della qualità del servizio i partecipanti alla gara dovranno presentare un **PROGETTO PSICOPEDAGOGICO** formulato secondo i principi stabiliti dalla normativa citata al successivo punto 8) e strutturato seguendo l'ordine degli argomenti sotto riportati:

1. Obiettivi del servizio
2. Obiettivi della programmazione
3. Metodologia e strumenti
4. Gestione del servizio
5. Organizzazione del personale
6. Azioni innovative
7. Modalità di verifica e misuratori di efficacia del servizio.

**8) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge n. 285/97 *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”*.

Legge Regionale 16/08/2002, n. 22 *“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”* e delibere applicative (fra cui Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007- Allegati A e B).

Legge Regionale 23/04/1990, n. 32 *“Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.”*.

Regolamento dei Servizi per l'Infanzia del Comune di Venezia.